

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO
REGOLAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE CANTONALE ARBITRI (CCA)

ARTICOLO 1

- 1.1** La Sottocommissione Cantonale Arbitri (CCA) è una sottocommissione della CT dell'ATP da cui dipende ed è incaricata di trattare le relazioni tra gli organi dell'ATP ed il corpo arbitrale. **DEFINIZIONE**

ARTICOLO 2

- 2.1** La CCA è responsabile davanti al CD e alla CT dell'ATP (alla quale è subordinata) dell'applicazione delle regole di gioco emanate dalla FIBA e dalla FSBA, riservate le eventuali modifiche ratificate dal CD dell'ATP. **SCOPO**
- 2.2** Tramite il Delegato Regionale all'Arbitraggio (DRA), la CCA è responsabile nei confronti della CT e del CD dell'ATP dell'applicazione del piano di formazione approvato dal CD dell'ATP stesso, su proposta della sottocommissione.
- 2.3** La CCA, e per lei il DRA, organizza e dirige l'arbitraggio della pallacanestro posto sotto l'egida dell'ATP.
A questo scopo collabora con le altre commissioni e sottocommissioni dell'ATP.
- 2.4** Tutte le persone, comitati, commissioni o raggruppamenti che si occupano dell'arbitraggio della pallacanestro nella Ticino le sono sottoposti.

ARTICOLO 3

- 3.1** La sede della CCA è presso il recapito ufficiale dell'ATP. **SEDE**

ARTICOLO 4

- 4.1** I compiti della CCA sono: **COMPITI**
- a) sviluppare, in collaborazione con il DRA e la CFA, un programma completo di formazione degli arbitri sul piano regionale;
 - b) procedere, in collaborazione con il DRA e il Direttore Regionale dei Corsi (DRC), alla formazione dei nuovi arbitri regionale, organizzare e controllare il loro perfezionamento e quello di quelli in funzione secondo il piano di formazione;
 - c) organizzare, in collaborazione con il DRA, i corsi per i nuovi arbitri regionali e per gli ufficiali al tavolo.

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

REGOLAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE CANTONALE ARBITRI (CCA)

- lo regionali e nazionali;
- d) controllare l'applicazione delle disposizioni che regolano la formazione dei candidati arbitri e la regolamentare i loro esami.;
 - e) proporre le misure e le azioni atte a promuovere l'arbitraggio nella Ticino;
 - f) proteggere gli interessi particolari del corpo arbitrale regionale nel quadro della difesa della pallacanestro in generale;
 - g) vegliare affinché le "descrizioni dei compiti" emanate dalla CFA vengano osservate dai vari preposti alle funzioni nell'ambito regionale;
 - h) proporre alla CT dell'ATP, se del caso, le modifiche da apportare al presente regolamento ed alle disposizioni ad esso legate, che saranno poi sottoposte per ratifica al CD;
 - i) occuparsi, in collaborazione con la sottocommissione Mini Basket, e nel rispetto delle norme emanate dalla CFA e dalla CFMB, della formazione e del controllo dei Mini arbitri;
 - j) stabilire il rapporto annuale.

ARTICOLO 5

5.1

COMPOSIZIONE

La CCA si compone di:

- a) del Delegato Regionale all'arbitraggio (DRA), proposto al CD ed all'Assemblea Sociale dell'ATP che provvederà a darne informazione alla CFA per le pratiche di sua competenza, sulla base di una nomina da parte degli arbitri della Ticino;
- b) del direttore regionale dei corsi (DRC);
- c) di un rappresentante degli arbitri, designato da parte degli arbitri della Ticino la cui nomina è ratificata dal CD dell'ATP.

ARTICOLO 6

6.1

MEZZI FINANZIARI

La CCA sottopone alla CT dell'ATP un progetto di budget necessario alla realizzazione dei suoi compiti.

6.2

Ai membri della CCA non sono riconosciute indennità o spese di trasferta per la partecipazione alle riunioni della CT o del CD dell'ATP.

6.3

Le tariffe relative all'arbitraggio su piano regionale fanno parte delle direttive finanziarie ratificate dal CD dell'ATP.

6.4

La CCA risponde della gestione delle sue finanze nei

**ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO
REGOLAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE CANTONALE ARBITRI (CCA)**

confronti della CT e del CD dell'ATP.

ARTICOLO 7

7.1

La CCA si organizza in accordo con la CT dell'ATP.

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 8

8.1

La definizione dei compiti specifici, degli obblighi e altre prescrizioni legate all'arbitraggio in base al presente regolamento devono essere regolamentate da direttive particolari emanate dalla CCA o dal DRA in accordo con la CT e il CD dell'ATP e in ottemperanza a quelle emanate dalla CFA su piano nazionale.

DIRETTIVE

ARTICOLO 9

9.1

Tutti i casi non previsti dal presente regolamento o da quelli analoghi a livello federale, saranno oggetto di decisione da parte della CCA e sottoposti alla CT e al CD dell'ATP per la ratifica.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento è stato ratificato dal CD dell'ATP nella sua riunione del 08.09.2003 e annulla e sostituisce tutti quelli emanati in precedenza ed entra immediatamente in vigore.